

***ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI***  
**(E.A.S.)**  
**IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**  
**CON SEDE IN PALERMO**

**DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'E.A.S.**  
**IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NOMINATO CON DELIBERA DELLA**  
**GIUNTA REGIONALE DI GOVERNO N. 147 DEL 30.03.2023 e DECRETO ASSESSORIALE N.**  
**16 DEL 05.042023**

**N.21 dell'11 agosto 2023**

OGGETTO - Adozione regolamento disciplinante i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse dell'EAS in LCA – Approvazione schema di avviso pubblico per costituzione Elenco avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale.



Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa<sup>5</sup>

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 439 del 6.09.2022;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 147 del 30.03.2023 ;  
Visto il Decreto Assessore dell'Economia n. 16/GAB del 5 Aprile 2023;

Visto il DPCM del 18/06/2018, con il quale l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di EAS in liquidazione;

Visto il parere n. 268158 del 14/05/2019, con il quale l'Avvocatura Generale dello Stato precisa che *"Ai sensi dell'art. 43 del Regio Decreto n. 1611 del 1933, resta ferma la facoltà dell'Ente, cui è stato concesso il patrocinio, di non avvalersene, oltre che nell'ipotesi di conflitto d'interessi, in casi speciali previa apposita delibera da sottoporre agli organi di vigilanza"*;

Considerato che, sebbene nel caso della LCA di Enti pubblici sottoposti a vigilanza, è escluso dalla legge e dalla giurisprudenza il diritto al risarcimento del danno subito dai creditori per durate irragionevoli dei procedimenti di liquidazione, nell'interesse di quest'ultimi, è comunque necessario procedere, con celerità e speditezza alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo dell'Ente, presupposto imprescindibile per la chiusura dell'Ente;

Atteso che, nonostante questo Ente sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa, lo stesso è stato investito da continui e numerosi giudizi, sia presso il Giudice di Pace, ove si costituisce direttamente; sia presso il Tribunale, in cui, ad oggi, si è costituito, nella totalità dei casi, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che, in diverse circostanze, specialmente per l'avvio delle procedure di recupero dei crediti, nonché dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nei casi di precetti e di pignoramenti, la predetta Avvocatura, opportunamente compulsata, ha comunicato di non potere assumere la rappresentanza e la difesa per la suddetta tipologia di procedimenti;

Considerato che il pagamento dei creditori è subordinato al recupero dei crediti, i quali sono difficilmente incassabili senza l'attivazione di procedure coattive;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto ed alla luce del parere dell'Avvocatura di Stato n.268158 del 14/05/2019, di dovere regolamentare *"I casi speciali in cui il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato può essere derogato"*;

Preso atto che gli incarichi legali restano esclusi dagli appalti, giusto art.56 del D.lgs.n.36/2023 del nuovo codice, e che, pertanto, non sono più assoggettati a principi appaltistici;

Considerato che, per maggiore trasparenza e rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno dotare l'Ente di un Regolamento e di un Elenco di professionisti dal quale attingere, al bisogno, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse di E.A.S. in L.C.A.;

Richiamata la specifica normativa in materia fallimentare;

Per tutto quanto sopra,

#### DETERMINA

1- di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate, l'allegato regolamento, "Allegato 1", che fa parte integrante e sostanziale della presente determina, che disciplina i criteri e le procedure di affidamento ad avvocati esterni degli incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale, limitatamente ai seguenti casi:

- controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;
- in casi caratterizzati da particolare complessità, rilevanza economica e/o specializzazione;
- ristrettezza dei termini per proporre l'atto difensivo, specialmente quando si tratti di un mezzo di impugnazione da proporre avverso un provvedimento giurisdizionale notificato dalla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione;
- disponibilità, al momento della richiesta di patrocinio all'Avvocatura dello Stato, di un termine per la proposizione dell'impugnazione inferiore alla metà del termine lungo previsto dalle disposizioni normative;
- casi di consequenzialità (es. impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro;
- recuperi crediti, anche di natura seriale, e procedure esecutive;
- contenzioso tributario;
- costituzioni nei procedimenti penali;
- acquisizione di pareri.

2- di approvare lo schema di avviso pubblico, " Allegato 2", parte integrante della presente, per l'istituzione di un apposito elenco di professionisti o di studi associati di professionisti, che sarà aggiornato annualmente;

3- di approvare lo schema di domanda relativo all'avviso di cui al punto 2), " Allegato 3 ";

4- di avvalersi della collaborazione dei funzionari direttivi: Fabrizio Argento e Brusca Giovanna per l'esame delle domande e per la costituzione del suddetto Elenco;

5- La presente delibera è trasmessa all'Organo di Vigilanza nell'ambito della rendicontazione, così come prevista per legge, per eventuali rilievi e osservazioni.

Il Commissario liquidatore di EAS in LCA

*Dott. Vincenzo Marchingiglio*

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO**

## **Art. 1 - Oggetto**

L'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 00112200829), con sede a Palermo in Via Imperatore Federico n.52, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore*, con determina Commissariale n.21 dell'11 agosto 2023 ha avviato la procedura per la costituzione di apposito elenco di professionisti o studi associati di professionisti (d'ora in avanti indistintamente professionisti) avente validità annuale, soggetto a revisione, per il conferimento d'incarichi di rappresentanza e difesa a tutela dell'Ente.

Il Regolamento relativo alla suddetta procedura disciplina, in prima applicazione, che l'elenco dei professionisti costituito dall'Ente scadrà il 31 ottobre 2024.

Il medesimo Regolamento, per i successivi anni, prevede che, in prossimità della scadenza annuale, sia pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma e alla revisione di quelle in corso.

Sebbene gli incarichi legali restano esclusi dagli appalti pubblici, così come espressamente indicato dall'art. 56 del D.lgs 36/2023 del nuovo codice, si ritiene, per maggiore trasparenza e in ossequio al criterio di rotazione, dovere comunque dotare l'Ente di un Regolamento per la costituzione di un Elenco di professionisti dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento d'incarichi di patrocinio legale nell'interesse di EAS in LCA;

## **Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento è finalizzato all'istituzione di un apposito Elenco di Avvocati appartenenti al libero foro cui affidare singoli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale, nelle controversie originate dall'attività proprie della liquidazione coatta amministrativa, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, qualora l'Ente non possa ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato, autorizzata con D.P.C.M. del 18/06/2018, in conformità al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 268158 del 14/05/2019.

Ai sensi dell'articolo 43 del R.D. n.1611 del 1933, l'EAS, anche alla luce dell'esperienza maturata dalla data in cui è stato posto in L.C.A. ad oggi e tenuto conto della peculiarità e delle caratteristiche proprie della procedura, ha sentito l'esigenza di avvalersi di tale strumento al fine di definire, innanzitutto, nei tempi brevi, il recupero dei crediti vantati e meglio regolamentare i "casi speciali", in cui il patrocinio dell'Avvocatura può essere derogato con riferimento ai seguenti casi:

- controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici, che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;
- casi caratterizzati da particolare complessità, rilevanza economica e/o specializzazione;
- ristrettezza dei termini per proporre l'atto difensivo, specialmente quando si tratti di un mezzo di impugnazione da proporre avverso un provvedimento giurisdizionale notificato dalla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione;

- disponibilità, al momento della richiesta di patrocinio all'Avvocatura dello Stato, di un termine per la proposizione dell'impugnazione inferiore alla metà del termine lungo previsto dalle disposizioni normative;
- casi di consequenzialità (es. impugnature) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro;
- recuperi crediti, anche di natura seriale, e procedure esecutive;
- contenzioso tributario;
- costituzioni nei procedimenti penali;
- acquisizione di pareri.

### **Art. 3 - Presentazione delle domande**

Possono presentare domanda d'iscrizione all'elenco in parola gli avvocati del libero foro, persone fisiche e/o studi professionali, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) esperienza maturata in una o più delle seguenti materie: legge fallimentare, diritto amministrativo, diritto societario, diritto civile, tributario, lavoro;
- c) iscrizione albo avvocati;
- d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

### **Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi**

L'Elenco sarà costituito all'esito della verifica della completezza, della correttezza delle domande e della documentazione inviata, nonché dall'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

EAS in LCA procederà a formare l'elenco iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Una volta predisposto e approvato e costituito il suddetto elenco, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

EAS in LCA potrà disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione all'interessato, qualora dovesse verificarsi una delle seguenti circostanze:

- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale di EAS in LCA;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione.

### **Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico e competenze economiche**

L'inserimento nell'elenco di cui trattasi non comporta alcun obbligo in capo ad EAS in LCA, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento d'incarico.

EAS in LCA si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico, considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) il pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) la proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
- g) L'Ente ha sempre la facoltà di invitare più professionisti per valutare, comparativamente, le offerte economiche prodotte da quest'ultimi.

La scelta dell'incaricato avviene anche tenendo conto del criterio di rotazione, fermo restando che la regolamentazione economica avverrà con l'applicazione del principio di economicità, con riferimento dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 senza aggiunta di alcuna maggiorazione.

Nelle ipotesi di contenziosi, che rivestano carattere di serialità, viene operato un ribasso percentuale sul compenso, in misura pari al 20%; sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, e delle spese non imponibili documentate.

Saranno riconosciute, inoltre, le spese di trasferta, ove sostenute e documentate, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio professionale, debitamente documentate.

Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, EAS in LCA si riserva, eccezionalmente, di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche a professionista non iscritto nell'elenco, se ritenuto utile al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

Il legale incaricato svolgerà la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Commissario Liquidatore o un suo delegato.

L'incarico è regolato da apposito disciplinare di patrocinio sottoscritto tra le parti.

## **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., EAS in LCA opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine da EAS in LCA, in qualità di titolare del trattamento (sede Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma; protocollo@pec.anticorruzione.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco,

nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Autorità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione

*F.TO Il Commissario Liquidatore di EAS in LCA  
Dott. Vincenzo Marchingiglio*

## SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

### REGIONE SICILIANA ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE  
DI GOVERNO N. 147 DEL 30.03.2023 e DECRETO ASSESSORIALE N. 16 DEL 05.04.2023

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE IN APPOSITO ELENCO DELL'ENTE  
ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.) IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PER  
IL CONFERIMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E  
DIFESA IN GIUDIZIO**

#### Art. 1 – Oggetto

L'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 00112200829), con sede a Palermo, in via Imperatore Federico n. 52, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore*, indice un avviso pubblico per la costituzione di apposito elenco di professionisti o studi associati di professionisti (d'ora in avanti indistintamente professionisti) avente validità annuale e soggetto a revisione, per il conferimento d'incarichi di rappresentanza e difesa a tutela dell'Ente dinanzi tutte le Magistrature nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, attribuiti all'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, non possano essere assunti dall'Avvocatura dello Stato per conflitto d'interesse o nelle ipotesi specificatamente indicate nella determina Commissariale n.21 dell'11.08.2023, in conformità al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 268158 del 14/05/2019.

#### Art. 2 – Requisiti

Possono presentare domanda d'iscrizione all'elenco di cui trattasi gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) esperienza maturata in una o più delle seguenti materie: legge fallimentare, diritto amministrativo, diritto societario, diritto civile, tributario, lavoro;
- c) iscrizione all'albo professionale Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- f) non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti cinque anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale, contro l'E.A.S. in L.C.A., sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore della controparte.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di vigenza nel relativo elenco.

Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

#### Art. 3 - Presentazione delle domande





1. Le domande d'iscrizione dovranno essere firmate digitalmente ed inviate alla pec:

\_\_\_\_\_.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae, con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art.5;
- c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, giusto allegato schema di domanda (Allegato 3).

#### **Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi**

1. EAS in LCA procederà a formare l'elenco di cui trattasi, iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. Approvato l'elenco costituito, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'elenco. L'elenco dei professionisti costituito sarà oggetto di aggiornamento e di revisione annuale mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
4. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
  - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale di EAS in LCA;
  - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione;sarà disposta la cancellazione d'ufficio dei professionisti dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande**

I professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco di cui trattasi, ivi inclusi gli avvocati già iscritti nel precedente Elenco redatto da EAS in liquidazione, sono tenuti a presentare la propria domanda d'iscrizione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Potranno essere richiesti informazioni e chiarimenti fino alle ore \_\_\_\_\_, all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

Le domande d'iscrizione al suddetto Elenco dovranno essere presentate, esclusivamente, tramite procedura telematica, utilizzando l'indirizzo summenzionato entro le ore \_\_\_\_\_.

Non sarà pertanto possibile presentare domande d'iscrizione oltre detto termine. È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d'iscrizione.

#### **Art. 6 - Modalità di conferimento dell'incarico**

1. L'inserimento nell'elenco in parola non comporta alcun obbligo in capo ad EAS in LCA, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento d'incarico.

2. EAS in LCA si riserva di attingere dall'elenco così costituito ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico, tenendo conto:

- a) del livello di complessità della controversia;
- b) delle competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) del pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) della proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
- e) della complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) del preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

g) L'Ente ha sempre la facoltà di invitare più professionisti per valutare, comparativamente, le offerte economiche prodotte da quest'ultimi.

La scelta dell'incaricato sarà determinata anche tenendo conto del criterio di rotazione, fermo restando che la regolamentazione economica sarà legata al principio di economicità, con riferimento dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 senza aggiunta di alcuna maggiorazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, EAS in LCA si riserva di procedere, eccezionalmente, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche a professionista non iscritto nell'elenco in parola, se ritenuto utile al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

5. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con cui con il Commissario Liquidatore o un suo delegato.

### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., EAS in LCA opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine da EAS in LCA. in qualità di titolare del trattamento (sede Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma; protocollo@pec.anticorruzione.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Autorità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione

*Il Commissario Liquidatore di EAS in LCA*  
*Dott. Vincenzo Marchingiglio*

**“Allegato 3”**

Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione coatta  
amministrativa

liquidazione.coatta@pec.easacque.it

Oggetto: richiesta di iscrizione nell'elenco di Avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento d'incarichi di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

con riferimento all'avviso pubblico dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa a tutela dell'Ente, dinanzi tutte le Magistrature, nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, attribuiti all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, non possano essere assunti da quest'ultima per conflitto d'interesse e nelle ipotesi specificatamente indicate nella determina Commissariale n.21 dell' 11.08.2023.

**CHIEDE**

a codesto Spett.le Ente di essere iscritto al suddetto elenco, sezione (o sezioni)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del d.p.r.n.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato,

**DICHIARA**

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

b) esperienza professionale nelle seguenti materie:

- legge fallimentare,
- diritto amministrativo,
- diritto societario,
- diritto civile;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro

c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);

d) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense.

Si allega: Carta d'Identità e curriculum vitae.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Il/La sottoscritto/a  
(Firmato digitalmente)